

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale che si tengono mediante videoconferenza o audio conferenza da remoto o in modalità mista (in parte da remoto e in parte in presenza) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 “Funzionamento della Giunta” dello Statuto del comune .

Art. 2 Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica o l'applicazione informatica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza o audio conferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audio/visiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli assessori;
- f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta;
- h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;

2. La piattaforma telematica o l'applicazione informatica deve garantire che il Segretario comunale o il Vice Segretario abbia sempre la completa visione e/o percezione uditiva dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali;

3. Il Segretario Generale o il Vice Segretario durante lo svolgimento delle sedute in videoconferenza può avvalersi di personale di supporto.

4. Come previsto dall'art. 31 c. 4 dello Statuto comunale non è consentita la registrazione delle riunioni della Giunta comunale delle dichiarazioni rese durante le riunioni delle stesse.

Art. 3 Partecipazione alle sedute

1. Il componente della Giunta o il Segretario comunale che partecipa in videoconferenza o audio conferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale;

2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento;

3. Ciascun Assessore od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio videoconferenza (piattaforma telematica o applicazione informatica) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 4 Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro video/telefonico dell'identità degli assessori e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno attivare videocamera e/o microfono per consentire la propria identificazione;

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta;

3. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora la seduta sia in modalità mista, sono considerati presenti sia gli Assessori presenti c/o la sede municipale che quelli collegati da remoto;
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 5 Sedute in forma mista

1. Le sedute della Giunta comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica di alcuni assessori, negli ambienti a tal fine dedicati presso la sede istituzionale, che mediante collegamento alla piattaforma telematica o all'applicazione informatica da parte di altri assessori e/o segretario comunale;
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra gli assessori presenti e quelli che intervengono da remoto.
3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza o audio conferenza può riguardare i funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.

Art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.